

STATUTO ASSOCIATIVO

TITOLO I – DISPOSIZIONI INIZIALI

Articolo 1 - Nome dell'associazione

1. A norma degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita un'associazione senza fini di lucro denominata “L’Universitario”.

Articolo 2 – Sede

1. L'associazione ha sede in Trento in via Moggioli 4

TITOLO II – PRINCIPI E FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 3 - Principi dell'associazione

1. L'associazione ripropone come suo scopo quello di promuovere le arti, la cultura, la libertà d'informazione e soprattutto si ripropone di promuovere la formazione di una sana cultura giornalistica e di un pensiero critico attraverso attività formative, informative e/o pubblicazioni editoriali.

2. L'associazione non ha fini di lucro ed opera al fine di tutelare la libertà d'espressione degli studenti universitari purché questa sia intesa come strumento informativo e non lesivo della dignità altrui e/o dei valori fondamentali espressi dai padri costituenti.

3. Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale che non sia svolta in maniera marginale ed in via del tutto ausiliaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

4. L'associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Codice Civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

Articolo 4 – Finalità associative

1. L'associazione ha le seguenti finalità:

a) promuovere la libertà di parola, d'espressione e di stampa entro i limiti del decoro, del buon senso e delle dignità altrui;

b) promuovere la libera associazione al fine di creare un libero ed indipendente spazio di confronto tra studenti e fra generazioni;

c) promuovere una cultura giornalistica fondata su un'informazione puntuale e completa senza invadere indebitamente la sfera privata, utilizzando sempre nuove modalità di comunicazione senza prescindere da un'autentica aderenza alla realtà;

d) promuovere un sano giornalismo fondato su un Codice Etico richiamante i valori espressi dai padri costituenti;

e) sviluppare nelle giovani generazioni consapevolezza e partecipazione, soprattutto riguardo ai temi di democrazia, legalità e di quanto concerne il mondo universitario.

Articolo 5

1. L'associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, come ad esempio pubblicazioni, eventi, campagne

promozionali o altro, collaborando anche con altre associazioni od enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

TITOLO III – TESSERA E SOCI

Articolo 6 – Tessera

1. Il tesseramento è aperto a qualunque studente universitario, residente in provincia di Trento e/o frequentante l'Università degli Studi di Trento, che condivida i principi e le finalità espressi nel presente statuto, manifestando inoltre l'intenzione ad aderire mediante la sottoscrizione della tessera e il pagamento della stessa.
2. L'associazione provvede al tesseramento anche a chi, con pensiero conforme ai principi dello statuto, entro l'anno, abbia terminato il proprio percorso di studi universitari e/o non frequenti più l'Università degli Studi di Trento.
- 2bis. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo. In caso di diniego all'ammissione è data facoltà di ricorso al Collegio dei Probiviri.
3. La consegna della tessera rappresenta l'atto di ammissione formale all'associazione per l'intero anno associativo vigente.
4. L'anno associativo coincide con l'anno accademico.
5. La tessera ha validità dal momento della sottoscrizione sino all'inizio del successivo anno accademico.
6. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote associative per l'anno associativo seguente.

Articolo 7 - Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci possiedono gli stessi diritti e doveri: possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione e intervenire durante le assemblee secondo le forme previste da questo stesso statuto.
2. Tutti i soci regolarmente iscritti hanno diritto e dovere di voto, che possono esercitare direttamente, per l'approvazione le modificazioni dello statuto e dei regolamenti sociali, e per l'elezione degli organi direttivi dell'associazione.
3. Ogni socio ha diritto ad uno ed un solo voto.
4. I soci hanno diritto ad informazioni e controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
5. I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali.

Articolo 8 - Decadimento dei soci

1. Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
2. La qualità di associato cessa esclusivamente per:
 - a) recesso del socio;
 - b) espulsione per gravi motivi da disporre a cura del Collegio dei Probiviri.
3. Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.
4. I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9 – Organi associativi

1. Di seguito gli organi dell'associazione:

- Assemblea Generale degli Associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Vice-Presidente;
- Tesoriere;
- Collegio dei Probiviri;
- Giornale "L'Universitario"

Articolo 10 – Assemblea Generale degli Associati

1. L'Assemblea Generale degli Associati (a seguito denominata AGA) è composta da chiunque abbia deciso di associarsi all'associazione mediante pagamento della quota associativa ed alla sottoscrizione della tessera.

2. Possono partecipare all'AGA anche simpatizzanti delle attività proposte dall'associazione, ex-studenti universitari e/o membri esterni con chiaro interesse all'attività associativa fermo restando che costoro non godono di diritto di voto e devono esser muniti d'invito.

3. L'AGA ha il compito di eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Direttore del Giornale "L'Universitario", di approvare il bilancio e di deliberare circa la modifica del presente statuto.

4. L'AGA ha facoltà di chiedere rendiconti circa le finanze associative al Tesoriere e chiedere un resoconto delle attività svolte dal Consiglio Direttivo e/o da altre eventuali cariche associative che operano per conto dell'associazione ed inoltre ha facoltà di formulare proposte al Presidente e/o al Consiglio Direttivo per la prosecuzione dell'attività associativa.

5. L'AGA è convocata dal Presidente almeno quattro volte all'anno con un preavviso di almeno sette giorni dalla data di convocazione; è possibile tuttavia la convocazione della stessa su valida richiesta di singoli membri del Consiglio Direttivo o di uno o più gruppi di associati di almeno 7 persone.

5bis. Nel caso di convocazione richiesta di uno o più gruppi di associati di almeno 7 persone è richiesta tassativamente richiesta scritta al Presidente corredata di raccolta firme dei richiedenti, della proposta dei punti all'Ordine del Giorno e della data di convocazione, la quale deve rispettare i canoni relativi alla convocazione espressi al comma 5 dell'art. 10.

6. L'AGA può deliberare in prima chiamata con almeno un terzo dei suoi componenti fissi. Qualora ci si avvalga della seconda chiamata, il quorum deliberativo è abbassato ad almeno 30 tesserati.

7. Le modalità di delibera sono affidate al Presidente, il quale può optare per lo scrutinio palese o lo scrutinio segreto. Al contrario delle modalità di delibera, le modalità di elezione delle cariche elettive sono tassativamente a scrutinio segreto.

8. L'AGA deve essere convocata a scopo elettorale entro e non oltre il 31 Gennaio di ogni anno per il rinnovo delle cariche associative secondo quanto disposto nel presente statuto.

Articolo 11 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo collegiale al quale è affidata la gestione dell'associazione, la promozione e la calendarizzazione delle attività, ma soprattutto è l'organo al quale è demandata la cura degli affari economici.

2. Il Consiglio Direttivo detiene aggiuntivamente le seguenti responsabilità:

a) compilare annualmente il rendiconto contabile e redigere la relazione di tale rendiconto

contabile;

b) curare gli affari di ordine amministrativo e conferire eventuali mandati di consulenza;

c) fissare il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;

d) aprire rapporti con gli Istituti di credito e curare la parte finanziaria dell'Associazione;

3. Il Consiglio Direttivo ha mandato annuale, che viene rinnovato con lo scadere del mandato presidenziale, fatto salvo per la fattispecie descritta al comma 4 dell'art. 12 e per quanto stabilito al comma 2 dell'art. 13, in tali casi non è da intendersi necessario un rinnovo.

4. È da intendersi variabile il numero dei membri effettivi del Consiglio Direttivo tuttavia è stabilito un numero massimo di 25 membri.

4bis. Il quorum strutturale per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è fissato al 50% + 1 dei suoi membri.

5. In caso di dimissioni o d'indisponibilità manifesta di uno qualsiasi dei propri consiglieri, il Consiglio Direttivo è tenuto a votare la ratifica delle dimissioni e dichiarare decaduto il consigliere in questione attraverso apposita delibera.

6. Il Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo, deve adempiere all'apertura di un bando di selezione per coprire il posto resosi vacante, e la valutazione dei candidati spetta al Consiglio Direttivo.

7. Nel caso di reintegro attraverso bando, così come ipotizzato al comma 6 dell'art. 11, il nuovo consigliere è integrato nel Consiglio Direttivo senza diritto di voto sino alla ratifica della nomina da parte dell'AGA, la quale sarà chiamata nella prima assemblea utile ad esprimere la fiducia al nuovo membro.

8. Considerato quanto scritto al comma 7 dell'art. 11, qualora l'AGA non conceda la fiducia al nuovo consigliere, questo sarà rimosso dal Consiglio Direttivo, in caso contrario, ossia di concessione della fiducia e di avvenuta ratifica della nomina da parte dell'AGA, il membro acquisirà diritto di voto all'interno del Consiglio Direttivo e sarà considerato come un consigliere regolarmente eletto.

9. Gli atti come i verbali del Consiglio Direttivo e le delibere devono esser resi opportunamente disponibili e facilmente reperibili a tutti i soci (e gli aventi diritto) attraverso un'opportuna pubblicazione degli atti.

Articolo 12 – Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e spetta a lui convocare e presiedere l'Assemblea Generale degli Associati e il Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente ha la facoltà di nominare ed eventualmente, qualora sussistano validi motivi, sostituire il Vice-Presidente.

3. Il Presidente ha la responsabilità di distribuire all'interno del Consiglio Direttivo gli specifici incarichi volti al buon funzionamento dell'associazione e/o di precise deleghe per particolari funzioni istituzionali.

4. In caso di dimissioni o di impossibilità nello svolgere le normali funzioni l'incarico di Presidente sarà assolto dal Vice-presidente. Nel caso in cui il Vice-presidente rifiuti tale incarico, sarà cura del Vice-Presidente convocare l'AGA per procedere ad una nuova elezione.

5. Il Presidente è garante, all'interno ed all'esterno dell'associazione, di trasparenza amministrativa. È suo compito accertarsi della corretta pubblicizzazione ai Soci degli atti durante sedute dell'AGA, sedute del Consiglio Direttivo e sedute di bilancio.

6. Il mantenimento dell'ordine e del decoro durante le sedute dell'AGA e del Consiglio Direttivo sono da intendersi responsabilità del Presidente.

7. La durata del mandato presidenziale è biennale.

Articolo 13 – Vice-Presidente

1. Il Vice-Presidente è nominato dal Presidente ed ha compito di supplenza in caso d'indisposizione temporanea o d'assenza.
2. Il Vice-Presidente è chiamato ad assumersi la carica di Presidente per il resto della durata del mandato presidenziale secondo le modalità e secondo le circostanze espresse al comma 4 dell'art. 12 del presente statuto.
3. Il Vice-Presidente è da ritenersi un normale consigliere se nella fattispecie questi non esercita funzione di supplenza.

Articolo 14 – Tesoriere

1. Il Tesoriere è nominato con cadenza annuale dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo con relazioni annuali.
2. Il Tesoriere è responsabile del rendiconto del patrimonio dell'Associazione, della quale gestisce entrate ed uscite. Esso firma i mandati di spesa.
3. Il Tesoriere ha il compito di:
 - elaborare la bozza del bilancio preventivo e consuntivo che il Consiglio Direttivo approva e sottopone all'approvazione dell'Assemblea Generale degli Associati;
 - assicurare la corretta tenuta delle scritture contabili di legge e la gestione amministrativa e fiscale conforme alle prescrizioni di legge ed al regolamento interno dell'associazione, nonché attua le delibere del Consiglio Direttivo in materia amministrativa;
 - presentare il rendiconto annuale all'Assemblea Generale degli Associati;
 - assicurare la contabilità corrente delle spese dell'Associazione;
 - relaziona al Consiglio direttivo eventuali inadempienze economiche da parte degli Associati, degli inserzionisti del giornale "L'Universitario" e/o di quanti hanno stipulato un accordo per il sostentamento economico di tale;
 - coordina le iniziative per il reperimento dei fondi;
4. La carica di Tesoriere è incompatibile con ogni altra carica associativa ed editoriale.

Articolo 15 – Collegio dei Proviviri

1. Il Collegio dei Proviviri è un organo di giurisdizione interna, di garanzia e d'interpretazione statutaria, nonché di controllo delle procedure, degli atti di tutti gli organismi e strutture dell'associazione e in particolare dei comportamenti individuali o collettivi tenuti dagli associati, quanto di quelli imputabili a chi collabora a vario titolo con il giornale "L'Universitario".
2. Il Collegio dei Proviviri può esser interpellato dagli Associati per dirimere controversie nate fra gli associati stessi, fra associati e cariche associative e/o fra collaboratori del giornale "L'Universitario" e una qualsiasi delle figure editoriali.
3. Il Collegio dei Proviviri, inoltre, è responsabile del censimento degli associati e del controllo della regolarità delle procedure di voto durante le fasi elettive.
5. Il Collegio dei Proviviri, in forza del comma 1 dell'art. 15, è quindi investito di poteri disciplinari che dovranno esser poi regolamentati nella forma e nella sostanza da un apposito Regolamento proposto all'AGA dal Consiglio Direttivo, il quale a seguito dell'approvazione sarà allegato al presente statuto e considerato parte integrante.
6. Ogni controversia e quesito posto all'attenzione del Collegio o giudizio esaminato dal Collegio sarà valutato su basi oggettive, ossia sulla base dello Statuto, del Codice Etico approvato dall'AGA e dei principi generali dell'ordinamento.
7. Le parti che si costituiscono di fronte al Collegio dei Proviviri si impegnano ad accettarne il giudizio in modo insindacabile.

7bis. Se una o entrambe le parti che si costituiscono di fronte al Collegio dei Probiviri risulta essere un membro dello stesso, si applicherà la regolamentazione contenuta dal Regolamento proposto all'AGA dal Consiglio Direttivo.

8. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri scelti fra soci di provata moralità, imparzialità ed attaccamento all'associazione.

9. Ogni membro del Collegio dei Probiviri è considerato incompatibile con qualsiasi altra carica associativa ed editoriale.

10. I membri del Collegio dei Probiviri sono espressi nel seguente modo: 1 eletto dall'AGA, 1 nominato dal Presidente ed 1 eletto dal Consiglio Direttivo.

11. I membri del Collegio dei Probiviri eletti nel Consiglio Direttivo e dall'AGA devono avere una maggioranza qualificata dei 3/5 dei votanti.

12. La durata fisiologica di questo organo è il corrispettivo dell'anno accademico dell'Università degli Studi di Trento.

Articolo 16 – Giornale “L’Universitario”

1. Il giornale “L’Universitario” è considerato una testata di proprietà dell’associazione attraverso il quale si cerca di concretizzare le finalità associative espresse all’art. 4 del presente statuto.

2. L’AGA esprime preferenza circa la scelta del Direttore della testata e spetta al Presidente, alla luce della preferenza espressa tramite elezioni dall’AGA, la nomina formale di questo.

3. La candidatura a Direttore deve essere presentata al Consiglio Direttivo almeno 5 giorni lavorativi precedenti all’assemblea elettorale ed inoltre tale candidatura va suffragata dimostrando di essere in possesso delle credenziali previste per legge.

4. Il Direttore può decidere di nominare *motu proprio* dei responsabili artistici, grafici o similari al fine d’integrare la redazione in modo da variegare le competenze, renderla più inclusiva e stimolarne la partecipazione; tuttavia ciò non deve ledere alla funzionalità o all’efficienza interna della redazione stessa.

5. L’AGA, dopo che è stato definito il Direttore della testata, è chiamata ad esprimere preferenza circa il Vice-Direttore ed i Capi-Redattori, la cui nomina formale spetta al Direttore.

6. Ogni persona, associata o meno, che decida di collaborare con il giornale “L’Universitario” accetta di agire, interloquire e mantenere un comportamento consono al Codice Etico.

7. Il Direttore e il Collegio dei Probiviri sono gli organi preposti alla sorveglianza ed all’osservanza dei canoni espressi dal Codice Etico.

8. Il mandato del Direttore è di durata annuale salvo proroga deliberata dal Consiglio Direttivo.

9. In caso di proroga concessa dal Consiglio Direttivo, così come paventato al comma 8 dell’art. 16, s’intendono prorogati salvo dimissioni anche Vice-Direttore, Capi-Redattori o altri responsabili individuati dal Direttore stesso come definito al comma 4.

10. È da intendersi il Direttore come membro di diritto del Consiglio Direttivo senza tuttavia aver diritto di voto.

11. La carica di Direttore e di Vice-Direttore è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa ed editoriale.

Articolo 17 - Gratuità delle cariche associative

1. Le cariche e i ruoli coperti nell'associazione sono elettivi e gratuiti.
2. Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO V - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 18 - Risorse economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - a) quote associative ed il libero contributo da parte degli aderenti;
 - b) sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
 - c) sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
 - d) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive di portata marginale od occasionale;
 - f) donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

Articolo 19 – Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Tesoriere presenterà il bilancio annuale al Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio, sottoponendolo all'approvazione dell'AGA del gennaio dell'anno successivo.
3. Il bilancio annuale deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i 15 giorni che precedono la riunione dell'AGA e fino a quando sia approvato.
4. Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario: il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione.
5. E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
6. Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 20 – Revisione dello statuto

1. Eventuali proposte di modifiche del presente statuto potranno essere presentate dal Collegio dei Probiviri o da una mozione proposta da almeno il 30% degli iscritti e dovranno essere deliberate prima dal Consiglio Direttivo con una maggioranza dei tre quarti dei presenti e poi ratificate dall'AGA in seduta appositamente convocata secondo le modalità

previste al comma 6 dell'art. 10.

Articolo 21 – Scioglimento dell'associazione

1. Lo scioglimento dell'associazione può esser deliberato solo ed esclusivamente dall'AGA con il voto favorevole di almeno tre quarti dei membri effettivi.
2. In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. In ottemperanza di quanto espresso al comma 2 dell'art. 21 del presente statuto è da intendersi ultimo atto valido dell'AGA quello d'individuare l'ente più idoneo a cui devolvere il patrimonio dell'associazione.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22 – Disposizioni finali

1. Viene derogato quanto disposto dal comma 2 dell'art. 6 per quanto concerne gli "Associati Onorari", costoro sono da intendersi ex-studenti universitari che hanno portato a termine con profitto i loro studi da più di un anno e che durante il loro percorso hanno collaborato e/o sono stati membri attivi dell'Associazione e/o del giornale "L'Universitario". Essi non possono proporsi a cariche elettive, ma possono continuare ad esser considerati associati aventi diritto di voto nell'AGA.
2. La condizione di "Associato Benemerito" può esser attribuita dal Consiglio Direttivo a persone esterne, ma considerate particolarmente meritevoli di nota. Tale attribuzione dovrà esser considerata come un'onorificenza e particolare riconoscimento per comprovati meriti.
3. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.